



COMUNE DI OTRICOLI

Provincia di Terni

Via Vittorio Emanuele, 11 – C.A.P. 05030 – Tel. 0744 719627 – FAX 0744 719641 – P.IVA 00177650553

Descrizione

Il **Comune di Otricoli** informa cittadini e imprese che, con **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 31 luglio 2026**, ha aderito alla **definizione agevolata dei carichi affidati all'Agenzia delle Entrate-Riscossione**, prevista dalla cosiddetta **Rottamazione Quinquies**.

La misura, prevista dall'articolo 1, commi da 82 a 101, della **Legge 30 dicembre 2025, n. 199**, come integrata dall'articolo 10-quinquies del **Decreto-Legge 27 marzo 2026, n. 38**, convertito con modificazioni dalla **Legge n. 88/2026**, consente ai contribuenti interessati di regolarizzare determinate posizioni debitorie beneficiando dell'abbattimento delle somme accessorie previste dalla normativa.

Quali carichi rientrano nella definizione agevolata

La definizione agevolata riguarda i **carichi affidati dal Comune di Otricoli all'Agenzia delle Entrate-Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023**.

Tra le entrate comunali presenti nei carichi affidati alla riscossione rientrano prevalentemente **IMU, TARI, ICI e sanzioni amministrative al Codice della Strada**.

La definizione agevolata può riguardare anche carichi già oggetto di precedenti procedure di rottamazione per i quali la precedente definizione sia divenuta inefficace a causa del mancato o tardivo pagamento degli importi dovuti alle scadenze previste.

Cosa prevede la Rottamazione Quinquies

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione e del suo accoglimento, il contribuente sarà tenuto a versare le somme dovute a titolo di **capitale**, oltre alle eventuali somme maturate a titolo di **rimborso delle spese per le procedure esecutive e dei diritti di notifica**.

Saranno invece abbuonate, nei limiti previsti dalla normativa, le somme dovute a titolo di:

- **sanzioni;**
- **interessi;**
- **interessi di mora;**

- **aggio spettante all'Agente della riscossione.**

La Rottamazione Quinquies **non costituisce un condono del capitale dovuto**: la quota capitale dei tributi e delle altre entrate rimane integralmente dovuta.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni del Codice della Strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera nei limiti specificamente previsti dalla normativa e riguarda gli interessi, comunque denominati, le maggiorazioni e gli interessi di mora, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione.

Quando presentare la domanda

I contribuenti interessati potranno presentare la **dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dal 16 ottobre 2026 al 15 dicembre 2026**.

La domanda dovrà essere presentata **esclusivamente con modalità telematiche**, secondo le procedure che saranno rese disponibili dall'**Agenzia delle Entrate-Riscossione** sul proprio sito istituzionale.

A partire dal **15 ottobre 2026**, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili nell'area riservata del proprio sito internet i dati necessari per consentire ai debitori di individuare i carichi definibili.

Modalità di pagamento

Il contribuente potrà scegliere di effettuare il pagamento:

- **in un'unica soluzione, entro il 31 marzo 2027;**

oppure

- **mediante un piano di massimo 54 rate bimestrali di pari importo.**

Le rate avranno le scadenze previste dalla normativa e saranno soggette a interessi nella misura del **3% annuo**, a decorrere dal **1° aprile 2027**.

L'importo complessivo dovuto e, in caso di pagamento rateale, l'importo delle singole rate e le relative scadenze saranno comunicate dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il **28 febbraio 2027**.

Attenzione alla decadenza

In caso di mancato o insufficiente versamento dell'unica rata oppure, in caso di pagamento rateale, **di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata**, la definizione agevolata perderà i propri effetti, fermo restando il termine di tolleranza previsto dalla legge per i tardivi versamenti, non superiore a **5 giorni**.

In caso di decadenza, i versamenti eventualmente effettuati saranno acquisiti a titolo di acconto sull'importo complessivamente dovuto e il debito residuo continuerà a essere riscosso secondo le modalità ordinarie.

Per i contribuenti interessati

Si invitano i cittadini e le imprese interessati a verificare la propria posizione debitoria e a controllare, a partire dal **15 ottobre 2026**, i carichi presenti nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La domanda di adesione dovrà essere presentata **dal 16 ottobre 2026 ed entro il 15 dicembre 2026**, esclusivamente attraverso le modalità telematiche che saranno rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Per informazioni e approfondimenti sulle modalità di adesione, sulla verifica dei carichi definibili e sulla presentazione della domanda, si invita a consultare il sito istituzionale dell'**Agenzia delle Entrate-Riscossione**.